

Fabio Lanza
11.05.2025
21:52:47
UTC



GRUPPO NATURALISTICO BELLONA

dal 1964 a Montebelluna (TV)



Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 30.12.2024

Il giorno 30 dicembre 2024 alle ore 20:30 presso una sala del Museo di Storia Naturale ed Archeologia di Montebelluna in via Piave 51, si è svolta l'Assemblea Straordinaria del Gruppo Naturalistico Bellona, convocata regolarmente dal Presidente come da Statuto, avente come unico punto dell'ordine del giorno:

- **mero adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive intercorse modifiche.**

Il Segretario ha provveduto all'appello e sono risultati presenti i seguenti Soci:

- Fabio Lanza, nato a Venezia il 16.11.1974, LNZFBA 74S16 L736K;
- Claudio Franchin, nato a Montebelluna il 24.10.1980, FRNCLD 80R24 F443S;
- Monica de Mas, nata a Feltre il 15.02.1975, MNCDMS 75B55 D530V;
- Massimiliano Sartor, nato a Montebelluna il 12.01.1982, SRTMSM 82A12 F443C;
- Samuele Cecchetto, nato a Montebelluna il 17.02.1998, CCCSML 98B17 F443B;
- Niccolò Guizzo, nato a Montebelluna il 09.06.1997, GZZNCL 97H09 F443B;
- Enrico Tosello, nato a Valdobbiadene il 20.06.1984, TSLNRC84H20 L565P;
- Luigi Salomone, nato a Piedimonte Matese il 21.08.1983, SLMLGU 83M21 G596Q;
- Giorgio Baggio, nato a Veduggio il 15.05.1952, BGGGRC 52E15 L706S;
- Pietro Manera, nato a Castelfranco Veneto il 22.08.1951, MNRPTR 51M22 C111X;
- Mauro Masin, nato a Montebelluna il 10.08.1974, MSNMRA 74M10 F443M;
- Luca Turchetto, nato a Valdobbiadene il 10.07.1980, TRCLCU 80L10 L565K;
- Omar Piovesan, nato a Montebelluna il 11.04.1981, PVSMRO 81D11 L443T;
- Vanessa Saretta, nata a Montebelluna il 20.12.1986, SRTVSS 86T60 F443J.

I Soci presenti costituivano la totalità dei Soci regolarmente iscritti alla data, e quindi il Presidente ha dichiarato valida la seduta dell'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente relaziona sull'adeguamento dello Statuto vigente al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.i.m., che è stato stilato con la preziosa consulenza del Centro del Volontariato di Treviso e Belluno. Tutte le modifiche sono meri adeguamenti conseguenti al D.Lgs. 117/2017, al fine di poter fare richiesta di inserimento nel Registro Unico del Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente poi ha posto a votazione l'**adeguamento dello Statuto**, che è risultato **approvato dai Soci all'unanimità**, e pertanto viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea ha infine deliberato di far richiesta di **esenzione dai bolli e dall'imposta di registrazione** in base all'art. 82 comma 3 (per la registrazione) e comma 5 (per i bolli) del D.Lgs. 117/2017.

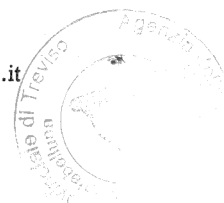
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, viene redatto sul posto e approvato il verbale dell'Assemblea Straordinaria; alle ore 22:30 il Presidente ha dichiarato sciolta l'Assemblea.

Il Presidente
prof. Fabio Lanza

Il Segretario
ing. Monica de Mas

Liquidazione
ESENTE
C.T.S.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il **19/02/2025**
al N. **218** Sette **3**



STATUTO

GRUPPO NATURALISTICO BELLONA APS

Art. 1. Denominazione e sede

1. Dal 1967 è costituito come associazione il "Gruppo Speleologico Bellona", transitato per la denominazione "Gruppo Archeologico Naturalistico Bellona", e proseguito sotto la denominazione "Gruppo Naturalistico Bellona" come ininterrotta realtà associativa. Ora esso diventa, ai sensi della L. 106/2016 e del D. Lgs. 117/2017, un'Associazione di Promozione Sociale, denominata ancora "Gruppo Naturalistico Bellona", qui nel seguito abbreviato in "G.N.B."

2. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "Gruppo Naturalistico Bellona APS", in sigla "G.N. Bellona APS".

3. Il Gruppo Naturalistico Bellona ha sede legale in Montebelluna (TV), via Piave 51, presso il locale Museo Civico di cui è fondatore. Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative ulteriori e/o diverse. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente, è richiesta la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

4. Il G.N.B. riconosce come simboli tradizionali il dinosauro e l'immagine del Museo Civico, e come colori sociali tradizionali il bianco e il verde. Le caratteristiche dell'immagine coordinata del G.N.B. e delle sue Sezioni sono demandate a Regolamento Interno.

5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 2. Natura

1. Il Gruppo Naturalistico Bellona è apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

3. Il rapporto associativo non ha limiti temporali. Il G.N.B. ha struttura e organizzazione democratiche.

Art. 3. Scopi e A.I.G.

1. Il Gruppo Naturalistico Bellona esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale inerenti all'organizzazione e la gestione di attività culturali di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *k)* *u)* dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.i.m., cioè le attività aventi a oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-

venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Fin dalla fondazione, il G.N.B. ha come scopi generali:

- a) la salvaguardia e lo sviluppo del Montello e del territorio circostante, attraverso attività scientifica, culturale e sociale;
- b) la valorizzazione, lo studio, la divulgazione delle Scienze della Natura, dell'Uomo e dell'Ambiente, e in generale della Scienza e della Tecnica;
- c) la costituzione di nuove strutture museali e il supporto a quelle esistenti.

3. Per l'attuazione degli scopi generali, in particolare, il G.N.B. può impegnarsi in attività come da seguente lista non esaustiva:

- a) l'attuazione di iniziative tese alla protezione e valorizzazione dei beni archeologici, storici, scientifici, naturalistici, territoriali, ambientali, paesaggistici e museali locali e in particolare del Montello;
- b) di operare nel territorio della Regione Veneto per lo sviluppo della ricerca speleologica e la conservazione del patrimonio speleologico;
- c) l'attuazione di studi e ricerche intesi a un approfondimento di specifici temi, provvedendo alla relativa documentazione; la messa a disposizione di risorse materiali e immateriali ai Soci che compiono ricerche originali, in particolare di usufruire di una sede per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) attività di osservazione superficiale e segnalazione agli organi competenti legata alla tutela del patrimonio storico e archeologico locale;
- e) la trasmissione alle generazioni più giovani della gioia dello studio scientifico della Natura e dell'Uomo e della scoperta scientifica;
- f) di favorire la promozione e organizzazione di attività educative legate alla sostenibilità ambientale e sociale, al turismo sostenibile, all'escursionismo naturalistico-ambientale;

- g) di contribuire e operare nel contesto della didattica e della divulgazione scientifica all'inclusione di persone con disabilità;
- h) la gestione di corsi di formazione per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali, nonché studenti di ogni ordine e grado;
- i) la cura e la pubblicazione di periodici, monografie e iniziative editoriali multi-piattaforma;
- j) la progettazione, l'allestimento e la gestione di mostre, convegni, seminari, dibattiti e manifestazioni;
- k) la produzione di materiale grafico, fotografico, multimediale, documentari, plastici; la produzione e il restauro di materiale scientifico-naturalistico;
- l) l'ideazione, la progettazione, l'uso e la gestione di strutture pubbliche e private (edifici, fabbricati, aree, oasi, parchi e altri) per i fini statuari;
- m) promuovere progetti di solidarietà qualora ci siano particolari situazioni di emergenza o disagio nella comunità.

4. Il Gruppo Naturalistico Bellona opera in collaborazione con altre associazioni con finalità analoghe, Enti Pubblici, istituti preposti ai musei e/o operanti in campo culturale, instaurando in particolare rapporti con le Università. Stipula convenzioni con enti e privati, conclude tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie; svolge attività commerciali senza fini di lucro.

5. Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Soci, ai loro familiari e a terzi; sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere, è il Consiglio Direttivo.

7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4. Soci

1. Sono ammesse al Gruppo Naturalistico Bellona tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i Regolamenti

Interni. Il numero degli Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

2. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie: Socio Onorario, Socio Ordinario e Socio Junior. Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri.

- a) I Soci Onorari sono personalità che si sono distinte nelle aree di interesse sociale o nel sostenere il G.N.B.
- b) I Soci Ordinari sono i soggetti maggiorenni propositivi e operativi e perciò aventi capacità decisionale.
- c) I Soci Juniores sono i Soci minorenni. Per gli aspiranti associati minori di età, la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e saranno questi soggetti a esercitare il diritto di voto in Assemblea.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci devono rispettare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le disposizioni degli Organi Sociali. I Soci hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di poter essere eletti negli stessi.
2. Il Gruppo Naturalistico Bellona può dotarsi, come Regolamento Interno, di un Codice Etico sui doveri morali e comportamentali dei Soci, tra i Soci e verso il pubblico, da approvare in Assemblea Ordinaria con una maggioranza semplice.
3. Tutti i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività sociali.
4. I Soci devono versare la quota sociale annuale eventualmente prevista contestualmente alla con-

segna della Tessera Sociale. La Tessera Sociale ha validità per l'anno solare in corso. I Soci già iscritti non devono presentare ulteriori domande d'iscrizione al G.N.B. per gli anni successivi, bastando il versamento della quota annuale se prevista.

5. Tutti i Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in forma personale, volontaria, libera e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali per il perseguimento dei fini istituzionali.

6. Il G.N.B., e il Presidente che lo rappresenta, non rispondono dei danni e/o ammanchi che dovessero occorrere ai Soci durante le attività del Gruppo, derivanti dall'uso della loro attrezzatura personale. Il G.N.B. può stipulare, a riguardo, forme di assicurazione.

7. Tutti i Soci hanno diritto di essere rimborsati per spese vive autorizzate dal Consiglio Direttivo solo a fronte di regolari scontrini, ricevute o fatture fiscali.

8. L'iscrizione dei Soci Onorari è subordinata all'espressione della loro volontà di appartenenza al G.N.B.; essi hanno il diritto di proposta e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

9. I Soci Ordinari hanno il diritto di proposta e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

10. I Soci Juniores devono presentare autorizzazione scritta dei genitori o degli aventi potestà genitoriale per l'iscrizione al G.N.B., e, nel caso, autorizzazione scritta a specifiche attività; essi esercitano i loro diritti tramite il soggetto che ne ha responsabilità genitoriale, compreso il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

11. Inoltre l'Associazione conferisce la qualifica di "simpatizzante" alle persone che condividono le finalità dell'Associazione e vogliono essere informati sulle sue iniziative tramite i vari canali di comunicazione (ad es., newsletter, social media). Tale qualifica non costituisce il titolo di associato.

Art. 6. Recesso ed esclusione dei Soci

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

2. Il Socio può recedere dal Gruppo Naturalistico Bellona tramite comunicazione indirizzata al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i motivi del recesso, svolgere una attività di mediazione volta a dirimere eventuali contrasti e prendere in ogni caso provvedimenti nell'interesse del G.N.B.; in caso di compimento della procedura di recesso, il Socio viene dichiarato receduto dal Consiglio Direttivo e la decisione viene riportata a verbale alla successiva Assemblea Ordinaria. Il Socio receduto non ha diritto di rimborso di quote sociali o altre erogazioni e/o donazioni a qualsiasi titolo.

3. Qualora un Socio, se previsto, non versi la quota annuale entro due mesi dalla prima Assemblea Ordinaria, viene richiamato dal Presidente a versare la quota; in caso di risposta negativa o in mancanza di risposta, il Socio viene dichiarato receduto e riportato a verbale alla successiva Assemblea Ordinaria.

4. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli Organi Sociali può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione dal G.N.B. è deliberata dall'Assemblea su proposta di un membro del Consiglio Direttivo, in particolare nei casi in cui il Socio:

- a) danneggi moralmente, materialmente o in qualsiasi altro modo il G.N.B.;
- b) fomenti dissidi o disordini fra i Soci;
- c) svolga attività contrarie o concorrenziali agli interessi sociali.

Le infrazioni segnalate devono essere presenti in verbali dell'Assemblea. È compito e responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo verificare i fatti al di là di ogni ragionevole dubbio, del Presidente di relazionare all'Assemblea e rimettere alla stessa la decisione nell'esclusivo interesse del G.N.B. tramite voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni e le ragioni dell'interessato. Se è il caso, il Socio viene dichiarato escluso e la decisione viene riportata a verbale. Il Socio escluso non ha diritto di rimborso di quote sociali o altre erogazioni e/o donazioni avvenute a qualsiasi titolo.

Art. 7. Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali del Gruppo Naturalistico Bellona sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo, ove se ne renda obbligatoria la nomina ai sensi della vigente normativa;
- e) il Revisore Legale dei Conti, ove se ne renda obbligatoria la nomina ai sensi della vigente normativa.

2. Tutte le cariche sociali elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominate le seguenti cariche:

- a) il Vice-Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

5. Le adunanze e le riunioni degli Organi Sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 8. Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o 1/10 (un decimo) dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare.

4. L'Assemblea dev'essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale precedente. La convocazione della prima Assemblea Ordinaria dell'Anno Sociale e di ogni Assemblea Straordinaria viene recapitata ai Soci a mezzo scritto, insieme all'ordine del giorno da trattare e la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ulteriori convocazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono comunicate ai Soci nelle modalità previste tramite Regolamento Interno.

5. Le modalità organizzative e di funzionamento delle Assemblee vengono fissate tramite Regolamento Interno.

Art. 9. Compiti dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio d'Esercizio o del Rendiconto per Cassa come da art. 17, consultivo e preventivo;
- b) l'approvazione del Bilancio Sociale, come da art. 18;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, eventualmente presentate dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei Regolamenti Interni di carattere tecnico, amministrativo, finanziario ed etico;
- e) la delibera sulle quote associative annuali;
- f) la presa d'atto del recesso di Soci;

- g) la delibera sull'esclusione di Soci;
- h) la nomina di Soci Onorari;
- i) la delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- j) l'elezione, la nomina e la revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- k) la delibera sull'istituzione di sedi operative e/o amministrative;
- l) la delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali;
- m) ogni altro provvedimento previsto da Regolamenti Interni.

2. L'Assemblea viene qualificata come Straordinaria se nell'ordine del giorno sono presenti:

- a) proposte di modifiche statutarie;
- b) proposte di fusione o scioglimento del G.N.B.;
- c) proposte su nomina e potere di liquidatori.

Art. 10. Validità delle Assemblee e votazioni

1. Il Socio ha un solo voto e, se per qualsiasi motivo non può intervenire all'Assemblea Ordinaria nelle modalità previste dal Regolamento Interno, ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

2. Tramite elenco, è compito del Segretario fare l'appello e il riconoscimento dei Soci presenti, raccogliere le deleghe, predisporre un ordinato svolgimento dell'Assemblea curando l'applicazione delle norme per il suo funzionamento previste tramite Regolamento Interno.

3. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza di tutti i Soci Ordinari; in eventuale seconda convocazione, da tenersi a 24h di distanza, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.

4. L'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno i due terzi dei Soci. Nell'Assemblea Straordinaria sono ammesse deleghe al pari di quanto previsto nell'Assemblea Ordinaria. Le deliberazioni riguardanti la fusione o lo scioglimento del G.N.B. devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dati dai Soci presenti e rappresentati all'Assemblea. Le deliberazioni sono ordinariamente prese con votazione palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o comunque quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto, ma possono anche avvenire per voto palese. Nei casi

di votazione segreta l'Assemblea provvede alla nomina di due scrutatori.

Art. 11. Verbalizzazione delle Assemblee

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in alternativa, da un Socio Ordinario appositamente nominato dall'Assemblea; il verbale viene sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia. Il verbale delle Assemblee viene reso disponibile ai Soci in forme previste tramite Regolamento Interno.

3. Trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data dell'Assemblea, questo si intende definitivamente approvato se non giungono motivate obiezioni al Presidente, cui è riservata la facoltà, in funzione dell'importanza e urgenza delle mozioni:

- a) d'indire subito un'Assemblea o di rinviare la discussione alla prima Assemblea Ordinaria utile;
- b) di sospendere temporaneamente gli effetti della delibera oggetto di contestazione.

Art. 12. Sezioni

1. Al fine di organizzare al meglio l'attività sociale e d'indurre uno spirito di responsabilità e programmazione, il Gruppo Naturalistico Bellona si organizza da sempre in Sezioni.

2. Una Sezione è costituita da almeno tre Soci Ordinari e il suo campo di interesse dev'essere esplicitato in un documento da presentare nell'Assemblea Ordinaria in cui si propone la sua istituzione. Il campo d'interesse di una Sezione non deve sovrapporsi a quello di altre Sezioni già esistenti ed essere in linea con gli scopi del G.N.B.

3. L'elenco delle Sezioni è depositato e approvato alla prima Assemblea Ordinaria dell'Anno Sociale e le variazioni possono essere approvate nelle successive Assemblee.

Art. 13. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo del Gruppo Naturalistico Bellona, ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove e deve includere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La durata del Consiglio Direttivo è di 2 (due) anni e può essere rieletto.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, per l'ordinaria gestione delle attività del G.N.B., ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

membri. La convocazione è fatta con ogni forma utile almeno tre giorni prima dell'adunanza; tale termine è ridotto a un giorno nei casi d'urgenza.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga in presenza o da remoto la maggioranza dei membri e comunque non meno di tre membri più il Presidente o il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

4. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea Ordinaria provvede a eleggere i nuovi componenti, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo ha come compiti:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- b) controllare l'operato del Presidente;
- c) redigere il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) redigere il Bilancio d'Esercizio o il Rendiconto per Cassa come da art. 17, consuntivo ed eventualmente anche il bilancio preventivo;
- e) redigere eventualmente il Bilancio Sociale, come da art. 18;
- f) ricevere e approvare o rigettare le domande di adesione all'Associazione;
- g) ricevere e valutare le richieste di recessione ed eventualmente dichiarare receduto il Socio; fare le verifiche dei fatti contestati a Soci proposti per l'esclusione;
- h) dare indicazioni sui Regolamenti Interni del G.N.B.;
- i) facilitare lo scambio di informazioni e la partecipazione alle attività delle varie Sezioni da parte di tutti i Soci.

Art. 14. Presidente e Vice-Presidente

1. La legale rappresentanza, la conservazione dell'unitarietà, la trasmissione del carattere originale dell'Associazione, il coordinamento dell'attività del Gruppo Naturalistico Bellona nel suo complesso sono affidati a un Presidente che viene eletto tra i Soci Ordinari da più di tre anni in Assemblea Ordinaria. La carica del Presidente dura 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti:

- a) rappresentare il G.N.B. di fronte a terzi e in giudizio;
- b) nominare avvocati e procuratori di qualunque stato e grado di giudizio;
- c) inoltrare istanze in favore del G.N.B.;
- d) collaborare con il Consiglio Direttivo per dirimere, se possibile, le cause di una richiesta di recessione di un Socio;
- e) relazionare all'Assemblea in merito al lavoro di verifica dei fatti imputati a un Socio proposto per l'esclusione;
- f) convocare e presiedere le Assemblee Ordinarie, Straordinarie e il Consiglio Direttivo;
- g) presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- h) svolgere ogni altra funzione a lui specificamente attribuita da Regolamenti Interni.

3. Con gli stessi presupposti e medesimi ruoli del Presidente, l'Assemblea Ordinaria elegge un Vice-Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni istituzionali quando questo sia impossibilitato per cause di forza maggiore. Termini e modalità della supplenza sono descritti tramite Regolamento Interno.

4. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria per eleggere il sostituto fino al termine del mandato.

Art. 15. Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente tra i Soci Ordinari iscritti da più di tre anni. Le cariche di Segretario e di Tesoriere durano 5 (cinque) anni. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e di Tesoriere; la carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e di Segretario.

2. I compiti congiunti del Segretario e del Tesoriere sono:

- a) curare gli aspetti legati all'amministrazione e alla contabilità del G.N.B.;
- b) presentare all'Assemblea Ordinaria il Bilancio d'Esercizio o il Rendiconto per Cassa come da art. 17, preventivo e consuntivo.

3. I compiti specifici del Segretario sono:

- a) aiutare il Presidente nella corrispondenza e nei compiti statutari;
- b) verbalizzare le Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) svolgere ogni altra funzione a lui specificamente attribuita dai Regolamenti Interni.

4. I compiti specifici del Tesoriere sono:

- a) gestire, con firma congiunta del Presidente, la cassa e i conti bancari del G.N.B.;
 - b) partecipare alle Assemblee e al Consiglio Direttivo relazionando sullo stato delle risorse finanziarie del G.N.B.;
 - c) svolgere ogni altra funzione a lui specificamente attribuita da Regolamenti Interni.
- zionalmente tramite strumenti finanziari, come conti correnti.

Art. 16. Risorse Economiche e Beni

1. Le risorse economiche del Gruppo Naturalistico Bellona sono costituite da:

- a) quote sociali, il cui ammontare è stabilito tramite Regolamento Interno di anno in anno nella prima Assemblea Ordinaria dell'Anno Sociale;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) erogazioni liberali di Soci e non-Soci;
- h) contributi da privati;
- i) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) attività di raccolta fondi;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.i.m.

2. Dei beni materiali e immateriali dev'essere stilato e costantemente aggiornato un registro, la cui formazione e gestione sono descritte tramite Regolamento Interno.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o permesse per Legge, ai sensi della normativa del Terzo Settore.

5. Qualsiasi forma di entrata e uscita finanziaria dev'essere documentata e deve transitare preferen-

zionalmente tramite strumenti finanziari, come conti correnti.

6. Le operazioni di cassa devono essere documentate secondo modalità fissate tramite Regolamento Interno.

7. Eventuali ammanchi imputabili all'attività del G.N.B. devono essere compensati da tutti i Soci Ordinari.

8. I prestiti a Soci o a esterni di beni sociali come libri e attrezzature sono a tempo determinato e controllati tramite registro. Tutte le modalità sui prestiti sono fissate tramite Regolamento Interno.

Art. 17. Bilancio d'Esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio d'Esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio d'Esercizio va redatto sulla modulistica definita in conformità alla normativa vigente.

2. Nel caso di rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al valore indicato dal D. Lgs. 117/2017 art. 13 e s.i.m., il Bilancio d'Esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per Cassa; se non viene superato il valore indicato dal D. Lgs. 117/2017 art. 13 e s.i.m., il Rendiconto per Cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

3. Il Bilancio d'Esercizio e l'ulteriore documentazione contabile e gestionale eventualmente richiesta dalla normativa vigente sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto; è depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

4. Il Bilancio d'Esercizio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18. Bilancio Sociale

1. Nell'eventualità del raggiungimento delle soglie del D. Lgs. 117/2017 art. 14, dev'essere depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida e le modalità predisposte ai sensi della normativa in materia.

2. Il Bilancio Sociale è redatto dal Consiglio Direttivo e dev'essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento del Gruppo Naturalistico Bellona viene deciso in Assemblea Straordinaria nelle modalità espresse nell'art. 10, e, in tal caso, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà obbligatoriamente essere destinato, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe o aventi fini di utilità sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria nomina tre liquidatori con il compito di:

- a) identificare una o più associazioni destinatarie;
- b) devolvere direttamente il patrimonio alle associazioni destinatarie identificate dopo aver ricevuto il parere positivo degli organi deputati.

Art. 20. Organo di Controllo

1. L'Assemblea Ordinaria provvede a nominare un Organo di Controllo, monocratico, scegliendo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2 del Codice Civile, nei casi in cui siano superati i limiti del D. Lgs. 117/2017 art. 30 e s.i.m.

2. L'Organo di Controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti Interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Effettua inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto secondo le linee guida del D. Lgs. 117/2017 art. 14 e s.i.m.

3. Nel caso in cui i limiti di cui sopra non vengano superati per due esercizi consecutivi l'obbligo della nomina di un Organo di Controllo viene a cessare.

Art. 21. Revisore Legale dei Conti

L'Associazione, tramite l'Assemblea Ordinaria, nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito registro, al raggiungimento delle soglie nei casi in cui siano superati i limiti del D. Lgs. 117/2017 art. 31 e s.i.m.

Art. 22. Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, sono tenuti cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, salvo diversa ubicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'Organo competente alla tenuta del libro stesso.

Art. 23. Responsabilità ed assicurazione dei volontari e dell'Associazione

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 24. Disposizioni finali e norma transitoria

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

